

## *L'altro modo di possedere la terra*

Non esiste soltanto la distinzione tra proprietà pubblica e privata, c'è anche una terza via, che in realtà precede tutte le altre: la proprietà collettiva, ovvero un patrimonio che non appartiene né allo Stato, né alle Regioni, né agli enti locali anche se talvolta è imputato catastalmente ai comuni. **Tali patrimoni possono essere sottratti alla gestione dei comuni.** Sono beni di proprietà delle collettività locali. Le forme di possesso comune delle risorse naturali sono state in Italia, così come in altre parti dell'Europa, in gran parte soppresse nel corso dell'ottocento da una legislazione volta ad affermare e generalizzare la proprietà privata. In tale periodo prevale la volontà di eliminare, **"liquidare"** i beni comuni in tutte le loro forme e manifestazioni, vedendole come delle anomalie rispetto all'ordine giuridico ed economico dato. Il Codice Civile del 1865 risente di questo clima ed evita accuratamente di contemplarle. Ma già una nuova legislazione, a cavallo tra anni ottanta e novanta del XIX secolo, esprime la necessità di mantenere le forme di possesso comuni laddove per l'altitudine e la natura dei fondi, le terre non possono essere migliorate dal punto di vista agricolo. L'idea che prevale in tali studi è che la proprietà collettiva non nega il progresso, ma assicura invece forme associative di uso del territorio, essendo essa stessa una sorta di cooperazione. Sono forme d'uso volte a tutelare le comunità attraverso una serie di vincoli, di divieti all'uso di tecniche che possono ridurre la riproducibilità delle risorse, di norme volte a mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione e territorio.

Un illustre giurista e storico del diritto, prof. Paolo Grossi, ha fornito un'interpretazione della storia delle proprietà collettive da una prospettiva nuova e originale: l'intervento diretto a sopprimere tali istituzioni non è l'esito di un processo volto a distruggere un sistema di valori arcaico per affermarne un altro teso a dispiegare forze sociali e politiche progressiste e modernizzatrici; è, al contrario, il risultato di un percorso che si ispira alla necessità di garantire a coloro che non possiedono nulla di poter vivere in modo dignitoso e di preservare, a tal fine, le risorse da forme di sfruttamento indiscriminato e devastante. Una storia in cui le comunità sono state capaci di coordinarsi, limitare la libertà individuale e così non collassare tragicamente. Norme sociali, ordinamenti, regole, tradizioni, usi e consuetudini sono gli strumenti del diritto che le comunità hanno inventato proprio per evitare di autodistruggersi. Le proprietà collettive sono beni e diritti inalienabili,

indivisibili, inusucaibili, imprescrittibili. Il loro uso non può essere per alcuna ragione modificato. Sono diritti reali di cui i residenti godono da tempi immemorabili e continueranno a godere per sempre ma in comune – cioè senza divisione per quote – per ritrarre dalla terra le utilità essenziali per la vita. A seconda dei territori in cui sono presenti, le proprietà collettive vengono variamente denominate: “associazioni degli antichi originari”, “cantoni”, “vicinìe”, “vicinanze”, “consorterie”, “consorzi”, “consortele”, “regole”, “interessenze”, “partecipanze”, “comunaglie”, “comunanze”, “università agrarie” originariamente svolgevano non solo compiti di organizzazione degli spazi agricoli comuni per il soddisfacimento di bisogni primari, ma anche funzioni pubbliche, come pagare il medico e la levatrice oppure curare la manutenzione dei fiumi, delle strade e delle fontane. Non costituivano mai solo comunità di proprietà, ma sempre comunità di vita. La proprietà collettiva si definisce, infatti, su tre elementi necessari: 1) **la comunità**, cioè una pluralità di persone fisiche legate fra loro da un vincolo, una pluralità di soggetti titolati chiamati a gestire collettivamente il patrimonio civico secondo regole consuetudinarie per preservare il godimento dei beni stessi alle future generazioni. 2) **la terra di collettivo godimento** che va riguardata come un ecosistema completo con una propria individualità, un patrimonio non solo economico, ma naturale e culturale. 3) **lo scopo istituzionale**, diverso e trascendente rispetto agli interessi individuali delle singole persone fisiche che compongono la comunità.

In base alle normative vigenti (nazionali e regionali), tali patrimoni possono essere sottratti alla gestione dei comuni e gestiti dall’A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico): un’entità organizzata, diversa e separata dal comune e appositamente costituita per la gestione separata delle terre collettive e per la loro valorizzazione e fruizione sociale. Il comitato per gestire l’A.S.B.U.C. è composto di cinque membri e dura in carica quattro anni. Esso viene eletto dalla generalità dei cittadini residenti nella comunità dove è situato il bene. **Promuovendo e formando amministratori di beni comuni che non rispondano a logiche partitiche o proprie della pubblica amministrazione, ma direttamente ai cittadini che li eleggono ogni quattro anni per quella determinata finalità, forse si potrà contribuire a creare una nuova società civile. Tutto ciò per generare benessere, valorizzare risorse naturali e rivitalizzare capitale sociale.**